

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV E XI):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 2
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 6
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 11
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 11
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 15
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 15
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	
	» 17
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964	
	» 19
CONVOCAZIONI	
	» 20

GIUSTIZIA (IV) e AGRICOLTURA (XI)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1970, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente della XI Commissione, TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Silvestri.

Proposte di legge:

Bonomi ed altri: Norme integrative della legge 22 luglio 1966, n. 607, in materia di enfiteusi (*Urgenza*) (1444);

Senatore Cipolla ed altri; Senatore Gatto Simone ed altri: Nuove norme in materia di enfiteusi (*Testo unificato, approvato dalle Commissioni riunite II e VIII del Senato*) (2563).

Il relatore per la IV Commissione Padula ricorda che i provvedimenti in esame mirano a colmare il vuoto legislativo creato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 1969. Tale sentenza ha ritenuto illegittimo l'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 contenente « norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiari perpetue » limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti, che formano oggetto della legge, conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941, cioè all'entrata in vigore di quella parte del codice civile che riguarda appunto simili rapporti giuridici: il « libro della proprietà ». Il provvedimento approvato dal Senato, ora all'esame delle Commissioni

riunite, ha due aspetti principali: il primo riguarda le enfiteusi rustiche stipulate dopo il 28 ottobre 1941 e il secondo le enfiteusi urbane o edificatorie (anche se tra le due non esiste identità giuridica). Non si fa però una precisa distinzione, che sarebbe invece auspicabile, tra enfiteusi temporanea e perpetua.

Ricorda quindi il pensiero della Corte costituzionale in tema di revisione dei canoni. I rapporti di enfiteusi e gli istituti equiparati costituiti dopo il 28 ottobre 1941 hanno risentito della nuova ristrutturazione loro assegnata dalla legge civile. Particolarmente l'assegnazione di un diritto alla revisione del canone « in relazione al valore attuale » (articolo 962 codice civile) ha segnato il passaggio da una concezione statica del rapporto ad una concezione dinamica: i nuovi rapporti sono così sorti *ab initio* e si sono svolti sotto la garanzia della possibile operatività di quel diritto. Per questi rapporti il riferimento alla qualifica catastale del 1939 crea ingiuste spequazioni, sia se considerato in relazione a quei beni che abbiano avuto *medio tempore* incrementi di valore sia, e a maggior ragione, se considerato in relazione a rapporti aventi per oggetto terreni che già al momento della concessione si trovavano in condizione di redditività ben diversa e maggiore di quella esistente nel lontano anno 1939. La Corte ha ricordato a questo proposito che il sistema della legge di procedere per il calcolo a ritroso nel tempo crea « quella dissociazione tra il momento dell'incidenza indennizzabile sul diritto colpito e il momento cui va riferito il calcolo del valore di questo ultimo », ciò che con precedenti sentenze della Corte stessa è stato dichiarato illegittimo. Di qui l'esigenza di chiarire le situazioni che sono alla base della proposta Cipolla che, a suo avviso, dovrebbe essere approvata nel testo pervenuto dal Senato. Dopo aver illustrato il contenuto degli articoli dei due provvedimenti in esame (avanzando dubbi sulle date indicate nell'articolo 6 del provvedimento del Senato) esprime la convinzione che sarebbe stato auspicabile procedere ad una revisione organica della normativa di tutti gli istituti giuridici piuttosto che smontarli pezzo a pezzo secondo le esigenze del momento.

Si inizia quindi la discussione generale.

Il deputato Bignardi, dopo un *excursus* storico sull'evoluzione del contratto di enfiteusi, condivide l'opinione che la strada più opportuna da seguire sarebbe stata quella di una revisione di tutto il Codice civile. I provvedimenti in esame invece indicano che si è seguita la strada secondaria e più facile di una

revisione di leggi particolari. In ogni caso, non si è tenuto realmente conto dei vizi di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte n. 37 del 1969 e si è proceduto ad una nuova regolamentazione assai dubbia soprattutto perché confonde l'enfiteusi con il rapporto di colonia *ad ameliorandum*. Cioè si vogliono includere in una legge sull'enfiteusi rapporti che con l'enfiteusi hanno poco a che vedere. Ritiene infine doveroso tener conto del contenuto economico effettivo dei rapporti giuridici in esame difendendo gli interessi di tutte e non solo di una delle parti.

Il Presidente propone il rinvio della discussione ad altra seduta data l'assenza di uno dei relatori e del rappresentante del Ministero della giustizia.

Il deputato Marras insiste perché si concluda oggi, mentre il deputato Papa ritiene che il provvedimento sia così importante da richiedere tempo sufficiente per un suo approfondimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1970, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI.

Disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (*Parere alla VI Commissione*) (2790);

Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 (*Parere alla VI Commissione*) (2791).

Su proposta del relatore Di Primio la Commissione delibera di esaminare congiuntamente i due provvedimenti.

Il relatore si sofferma quindi sulle questioni costituzionali connesse ai due provvedimenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2791 constatata che esso risponde pienamente alla previsione del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione in quanto disciplina i rapporti costituitisi in base al decreto-legge n. 621 del 27 agosto scorso, rapporti che per tassativa disposizione costituzionale risul-

tano decaduti *ex tunc* per effetto della mancata conversione nei termini del decreto-legge citato.

Quanto al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, di cui si chiede la conversione in legge con il disegno di legge n. 2790, ritiene possano ridursi a tre i problemi di costituzionalità dallo stesso posti. Il primo riguarda la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, come necessari per giustificare la deroga al principio fondamentale secondo cui la potestà legislativa spetta esclusivamente al Parlamento. Rifacendosi ai lavori preparatori della Costituzione, il relatore esprime l'avviso che, mancando un'elencazione tassativa dei casi di necessità e di urgenza, spetta esclusivamente al Parlamento la verifica dell'esistenza di tali requisiti che, a giudizio della dottrina prevalente, devono essere valutati secondo criteri relativi di carattere politico. Nel caso in esame, è indubbio che la situazione economica del paese ha reso indispensabile l'adozione di un provvedimento idoneo ad esplicitare con immediatezza i suoi effetti. In ordine ai dubbi sulla costituzionalità di un'iniziativa governativa intesa ad adottare un decreto-legge sostitutivo di uno analogo precedente non convertito in legge nei termini, riconosce l'eccezionalità della situazione che deve costituire (e in tal senso sollecita un impegno preciso da parte del Governo) un esempio irripetibile.

Il secondo ordine di problemi attiene alla possibile violazione della competenza regionale in materia di assistenza sanitaria. A giudizio del relatore tale violazione non sussiste in quanto il decreto-legge detta norme provvisorie, operanti in un periodo in cui le regioni non sono ancora in condizione di funzionare concretamente.

Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'articolo 53 della Costituzione, il relatore afferma che tale norma costituzionale si riferisce al sistema fiscale nel suo complesso, il cui carattere progressivo non è snaturato dal decreto-legge in esame per il fatto che esso ricorre al prelievo fiscale indiretto.

Il relatore esamina, infine, l'articolo 64 del decreto-legge, relativo alle agevolazioni per l'edilizia, rilevando che esso non contiene una delega in bianco, ma fa riferimento all'istituzionale potere regolamentare del Governo che solo per motivi di ordine politico potrà eventualmente essere, nel caso in esame, limitato con la determinazione di alcuni principi di massima.

Il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole sui due provvedimenti, pur ritenendo utile raccomandare al Governo che in futuro i decreti-legge non attengano a materie la cui regolamentazione non abbia evidenti caratteri di necessità e di urgenza.

La Commissione aderisce, quindi, ad una proposta del deputato Luzzatto il quale chiede che il parere di maggioranza e quelli eventuali di minoranza siano allegati alla relazione scritta.

Interviene, quindi, lo stesso deputato Luzzatto il quale rileva che per quanto riguarda il disegno di legge n. 2790, le questioni di costituzionalità attengono sia al contenuto del decreto-legge sia alla legittimità della rappresentazione di un decreto-legge non convertito nei termini.

Sotto il primo profilo osserva che i lavori preparatori della Costituzione chiariscono ogni eventuale dubbio di interpretazione in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza. Si ricava, infatti, che per il Costituente i decreti-legge sono ammissibili solo in materia finanziaria, o quando occorra far fronte a situazioni di emergenza dovute a cause di forza maggiore che richiedono interventi immediati e improcrastinabili, o quando si sia in presenza di scadenze legislative determinate da cause eccezionali. Il decreto-legge all'esame per la conversione non è riconducibile a nessuna di tali ipotesi, e per tali motivi il suo contenuto appare chiaramente incostituzionale. A ciò si aggiunga che esso viola chiaramente la competenza normativa delle regioni, non solo di quelle a statuto speciale, ma anche di quelle a statuto ordinario la cui operatività si esplicherà in vigenza ancora delle norme del decreto.

Per quanto riguarda il problema della legittimità della rappresentazione di un decreto-legge, l'oratore rileva anzitutto che in tal modo risulta escluso il carattere di urgenza del provvedimento, aspetto questo confermato dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge di conversione la quale fa riferimento sempre a situazioni ed a esigenze di due mesi addietro. Aggiunge che più grave è il fatto che con la rappresentazione si urta contro l'esplicito dettato dell'articolo 77 della Costituzione secondo il quale un decreto-legge non convertito nel termine di 60 giorni perde efficacia *ex tunc*, talché nel caso del precedente decreto-legge si può parlare di un caso di reiezione tacita. Sottolinea l'estrema gravità di una simile iniziativa del Governo che si traduce in una illecita sottrazione al Parlamento della sua competenza legislativa e in

una violazione dell'articolo 68 del Regolamento della Camera.

Quanto al disegno di legge n. 2791, l'oratore osserva che esso non rispetta il dettato dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, in quanto si limita ad operare una sanatoria dei rapporti costituitisi in base al decreto-legge n. 621 ormai decaduto, senza una articolata regolamentazione dei rapporti stessi.

Un'ulteriore considerazione si impone circa il fatto che per alcuni tributi, quale la tassa sulle patenti di guida, nel nuovo decreto sono stati fissati ammontari e tempi di pagamento diversi da quelli stabiliti nel provvedimento decaduto. Il precetto costituzionale, che consente di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, non sembra rispettato dal disegno di legge n. 2791, che consente trattamenti discriminatori: ad esempio, chi ha già corrisposto l'integrazione per il 1970 della tassa sulle patenti di guida dovrebbe poter fruire di una riduzione del tributo da corrispondere per il 1971, altrimenti verserebbe, complessivamente, una somma maggiore di quella dovuta anche rispetto a coloro che, legittimamente, non si sono affrettati ad ottemperare alle disposizioni del primo decreto. Ne risulterebbe altrimenti violato il fondamentale principio di uguaglianza.

Conclude proponendo che la Commissione si pronunciasse per la incostituzionalità del nuovo decreto-legge e del relativo disegno di legge di conversione, e inviti la Commissione finanze e tesoro a strutturare diversamente il disegno di legge per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del precedente decreto-legge, al fine di renderlo più aderente al precetto costituzionale.

Il deputato Malagugini afferma che il gruppo comunista considera incostituzionale il nuovo decreto.

Si associa alla maggior parte delle considerazioni formulate dal deputato Luzzatto, da cui emerge chiarissima la pregiudiziale di incostituzionalità sul provvedimento governativo del 26 ottobre. Desidera pertanto soffermarsi ad illustrare solo alcuni rilievi che emergono dalla lettura dell'articolo 77 della Costituzione.

Tale norma ribadisce infatti il principio secondo cui la funzione legislativa non può essere esercitata dal potere esecutivo: questo, infatti, può adottare soltanto provvedimenti provvisori con forza di legge, dei quali si deve comunque spogliare, sottoponendoli all'esame delle Camere, nel momento stesso in cui li adotta. Sicché in dottrina vi

è stato chi ha assimilato la conversione in legge alla conversione di un atto invalido. A prescindere, per altro, da questa concezione dottrinale, il principio suddetto resta confermato dalla espressa previsione che anche la regolamentazione dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti spetta esclusivamente al Parlamento.

Da queste norme discende quindi l'impossibilità di « resuscitare il morto ». Quando un decreto-legge non è stato convertito ed anzi chiaramente la maggioranza del Parlamento ha rifiutato il testo originario del provvedimento, non può il Governo adottarne un secondo, usurpando i poteri degli organi legislativi e sottraendosi così al controllo di questi.

Conclude affermando che la sua parte politica non è disposta ad avallare così gravi violazioni dell'equilibrio costituzionale, e incentra la propria opposizione sul mancato rispetto dei principi che regolano i rapporti tra legislativo ed esecutivo; le questioni di costituzionalità sulle singole norme del decreto-legge attengono essenzialmente al merito del provvedimento, anche se acquistano un valore diverso per il rinnovato ricorso alla decretazione d'urgenza. Per quanto concerne il disegno di legge n. 2791, considera sostanzialmente fondate le argomentazioni svolte dal deputato Luzzatto, che inducono a suggerire alla Commissione di merito di valutarne attentamente la correttezza legislativa.

Il deputato Biondi premette che, data la atipicità del decreto-legge del 26 ottobre, la I Commissione è chiamata ad assumersi una grave responsabilità nel dibattito odierno.

La ripresentazione di un decreto-legge prima della scadenza del termine per la conversione in legge del precedente provvedimento « ghigliottinato », significa in realtà allungare il termine perentorio fissato dall'articolo 77 della Costituzione. Viene così fatta violenza alla lettera ed alla logica del precetto costituzionale, perché se l'eccezionalità e l'urgenza potessero riscontrarsi nell'incapacità del Governo a fare approvare alcune scelte politiche dal Parlamento, si verrebbe a costringere quest'ultimo in un nodo scorsoio, in una posizione di inferiorità che è in netta antitesi con il disposto del citato articolo 77.

Concorda con il deputato Malagugini per quanto concerne il disegno di legge n. 2791, in merito al quale il deputato Luzzatto ha espresso delle fondate osservazioni: regolare i rapporti sorti sulla base di un decreto non convertito non significa accettarne gli effetti « a scatola chiusa ».

Conclude affermando che il decreto-legge del 26 ottobre, e quindi il disegno di legge n. 2790, sono viziati da palese, « viva » incostituzionalità: non è infatti ammissibile che venga reso elastico e mutevole il termine perentorio fissato dalla Costituzione per la conversione in legge dei provvedimenti governativi. /

Il deputato Lucifredi esprime, a nome del gruppo della democrazia cristiana e suo personale, pieno consenso con le conclusioni del relatore, ritenendo costituzionalmente legittimi entrambi i disegni di legge. Si associa alle argomentazioni espresse dal deputato Di Primio e passa all'esame di alcuni rilievi sollevati dai deputati Luzzatto e Malagugini.

Per quanto concerne le censure di incostituzionalità già formulate sul precedente decreto-legge e rinnovate nei confronti di quello vigente, fa presente che la sussistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione, deve essere valutata, in assenza di altri parametri, sulla base di canoni di carattere politico, e quindi dalla maggioranza parlamentare: la minoranza può sempre, a sua volta, far valere la responsabilità del Governo presentando una mozione di sfiducia.

Del pari non gli sembra che sussista il contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, che disciplina le competenze delle regioni a statuto ordinario, dato che è ancora in corso il delicato processo di trasferimento di attribuzioni dallo Stato alle regioni. Per quanto poi concerne la compatibilità tra la destinazione esclusiva allo Stato dei nuovi proventi fiscali e l'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale, ritiene che spetterà semmai alla Commissione di merito valutare se sia il caso di introdurre una modifica al riguardo, o meno.

Tanto meno gli appare ipotizzabile un contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, che sancisce il principio della progressività delle imposte, principio che non può considerarsi vincolante per il singolo tributo, bensì per lo ordinamento fiscale nel suo insieme.

Passa quindi a considerare le censure rivolte specificamente all'adozione di un secondo decreto-legge. Premesso che la tesi di chi considera inizialmente invalido ogni decreto-legge è chiaramente smentita dalla Costituzione, ricorda che il Costituente ha ridotto a due mesi il termine fissato in due anni dal legislatore del 1926 per la conversione in legge. Tale termine appare assai ristretto, ma le Camere possono, se lo vogliono, respingere un decreto-

legge entro 24 ore dalla sua pubblicazione. Se così non fanno, astenendosi dal pronunciarsi sulla conversione — si pensi, del resto, al caso limite di un'epidemia che renda impossibile per 60 giorni al Parlamento di riunirsi — il Governo può e deve adottare un nuovo decreto ove permangano le ragioni di necessità e di urgenza, continuando ad assumersi le sue responsabilità, che il Parlamento può sempre far valere con un voto di sfiducia.

Si aggiunga che il Governo, avendo recepito nel nuovo provvedimento non soltanto le deliberazioni adottate al riguardo dal Senato, ma anche alcuni orientamenti emersi alla Camera, ha esercitato i suoi poteri in maniera decisamente democratica.

Per quanto concerne, infine, il disegno di legge n. 2791, non condivide la tesi del deputato Luzzatto secondo cui la legge regolatrice dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge decaduto non potrebbe fare salva interamente la sussistenza di tali rapporti. E sulla base di criteri di opportunità che il Parlamento è chiamato a decidere in proposito, tenendo, sì, conto del principio della parità di trattamento che peraltro, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale, non va inteso in senso formalistico.

Il deputato Gullo afferma che, come ai fini della decadenza del decreto-legge la mancata conversione per decorrenza dei termini va parificata ad una reiezione espressa, così il divieto di ripresentare un decreto-legge per sostituirne uno precedente deve ritenersi sussistente in ambedue le suddette ipotesi. Ciò, a suo avviso, emerge dalla lettura dell'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Lucifredi dichiara di non rinvenire, nel citato articolo della Carta costituzionale, il divieto enunciato dal deputato Gullo ad adottare una seconda volta un decreto-legge per il quale siano inutilmente decorsi i termini di conversione.

Il relatore Di Primio osserva che i deputati Luzzatto e Malagugini hanno basato le loro tesi sull'assunto che le norme costituzionali e di procedura parlamentare contemplino l'ipotesi di una reiezione implicita di un decreto-legge. Egli non condivide tale opinione che, se fondata, comporterebbe, a norma dell'articolo 68 del regolamento della Camera, l'impossibilità di adottare un secondo provvedimento d'urgenza, a prescindere dalla questione della « provvisorietà » delle norme governative.

Quanto alla sussistenza dei requisiti della provvisorietà, della necessità e dell'urgenza,

rileva che la dottrina, dal Crosa al Mortati, è concorde nel ritenere che tale valutazione costituisca un apprezzamento di carattere politico. E sul piano politico egli è sensibile alla esigenza di evitare che sia posta in pericolo l'osservanza dell'articolo 77 della Costituzione; ma per le ragioni esposte in precedenza rinnova la sua proposta di esprimere parere favorevole sui due provvedimenti in esame.

La Commissione delibera, quindi, a maggioranza di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2790, riservandosi i deputati Luzzatto e Malagugini di presentare pareri contrari di minoranza.

La Commissione approva quindi, a maggioranza, la proposta del relatore di esprimere parere favorevole al disegno di legge n. 2791, stabilendo che nel trasmettere il parere stesso alla Commissione di merito sia data notizia delle opinioni manifestate al riguardo dai deputati Luzzatto e Malagugini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1970, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688).

La Commissione prosegue l'esame generale del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 e del rendiconto consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969.

Il deputato Perdonà illustra il parere di maggioranza elaborato e trasmesso dalla VI Commissione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971.

Il Presidente Tremelloni rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1970, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono il Ministro del tesoro, Ferrari Aggradi, e i Sottosegretari di Stato per le finanze, Macchiavelli; per il tesoro, Schietroma.

Disegni e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (2790);

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823);

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (2275);

Tambroni ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (1454);

Bastianelli ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alla legge 31 ottobre 1966, n. 947 (1859);

Lattanzi ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 31 ottobre 1966, n. 947 (*Urgenza*). (1928);

Raffaelli ed altri: Aumento del Fondo di dotazione della sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, con modificazione del medesimo e della legge 25 novembre 1962, n. 1679 (*Urgenza*). (1962);

Assegnazione al mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2652);

Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 (2791).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti.

Il deputato Santagati fa rilevare come sia la prima volta che in Parlamento un provvedimento quale il primo decreto per sua natura urgente sia stato affrontato con l'implicita volontà, da parte del Governo, di perdere tempo, dato che non solo non è stato messo in atto un contro-ostruzionismo, ma si è prospettata sin dall'inizio la possibilità di sostituire il decreto con un *bis*. Questo con-

figura in sé una violazione dell'articolo 77 della Costituzione, nei cui confronti già c'erano dubbi per il primo decreto, che ora dunque valgono a maggior ragione.

Il Governo mostra certamente una scarsa sensibilità e coerenza politica, perché, se il fascismo legiferando con i decreti-legge era coerente con le sue premesse, negli ultimi anni, mentre non si fa che parlare di rispetto della volontà popolare, si sta accentuando una deformazione dell'articolo 77 della Costituzione, che per i decreti-legge prescrive i requisiti della necessità, dell'urgenza e della provvisorietà degli effetti. Tali requisiti mancano completamente nel decreto in esame. Resta solo, in rispondenza all'articolo 77, che il Governo agisca « sotto la sua responsabilità »: sua è infatti la responsabilità che il Parlamento non è potuto arrivare neppure alla decisione di merito sul vecchio decreto, quando invece già si assicurava che il provvedimento di conversione aveva praticamente compiuto il suo *iter* al Senato e qui in Commissione.

Per tanto il decreto-*bis* non ha i requisiti pretesi dall'articolo 77 della Costituzione perché, a parte i sei mesi richiesti dal regolamento della Camera per poter ripresentare un qualunque progetto di legge, esso si fonda su un'urgenza che deriva ormai solo dall'incuria e dalla pigrizia del Governo, che gli ha fatto bruciare i 60 giorni a sua disposizione per il primo decreto.

L'unica strada che aveva ormai il Governo davanti a sé era quella di far regolare con legge i rapporti derivanti dal decreto non convertito, come pure è prescritto dalla Costituzione: esso invece l'ha imboccata solo strumentalmente non per regolarizzare i rapporti pregressi, ma in funzione del decreto-*bis*. E neppure in questo caso esso è stato ortodosso, perché nel disegno di legge 2791, che dovrebbe regolare questi rapporti, c'è solo una generica affermazione di principio, dove invece bisognava procedere ad una analitica definizione delle singole fattispecie ricorrenti: se ne vedranno delle belle quando si tratterà di definire in concreto i singoli rapporti.

Comunque quello che resta assolutamente incostituzionale è il disegno di legge n. 2790, di conversione del decreto *bis*, il quale non fa che riprodurre nel merito il vecchio decreto, se è vero che nulla esso dice di nuovo, ad esempio, sul prezzo della benzina, che fu il vero punto su cui si era profilato uno scontro con le opposizioni. Pertanto non c'è nessuna volontà politica nuova, che avrebbe giustificato anche costituzionalmente un decreto

nuovo, per recepire la volontà di tutto il Parlamento.

L'articolo 77 della costituzione in effetti non autorizza il *bis in idem*, perché altrimenti si legittimerebbe anche un *ter*, un *quater* e così via, e cioè un decreto nuovo ogni due mesi, con evidente violazione del principio costituzionale ed esautoramento del Parlamento a favore dell'esecutivo.

Sul merito del provvedimento egli si rimette a quanto da lui già osservato a proposito del vecchio decreto, perché il nuovo è, appunto, sostanzialmente uguale a quello. Perciò mantiene integre le riserve già fatte allora a proposito delle norme concernenti il prezzo della benzina, gli alcool etilici, la carta bollata, le imposte di registro, l'IGE (su cui però dà atto che sono state corrette alcune aliquote, ma non nella misura desiderata), lo aumento della imposta di consumo sulle banane, le autostrade (bisognava che l'aumento restasse a carico dei concessionari), la materia dell'articolo 4 (oggi 16).

In particolare sulle disposizioni tributarie della prima parte, c'è da rilevarne l'eccessivo fiscalismo, per cui bisogna fare uno sforzo per rivedere tutto l'insieme del testo degli articoli 1-23.

Quanto alla seconda parte relativa al risanamento delle gestioni degli enti mutualistici e all'avvio della riforma sanitaria, si tratta, quanto meno, di un avvio infelice. Unica innovazione positiva è costituita dall'assegnazione agli ospedali di una parte dei contributi, ma resta la riserva sull'entità della somma, che è insufficiente.

Sulla terza parte — incentivi a favore della produzione e dell'economia — dà atto al Governo di aver tenuto conto dei punti che furono oggetto di disamina nel Comitato dei nove. Però è da contestare il *simul stabunt et simul cadent* sostenuto dal Governo in materia: la sua parte ha presentato invece emendamenti migliorativi a favore delle medie e piccole industrie, ovvero per colmare lacune, eccetera. Con la norma relativa alle società pare che il Governo abbia voluto dare un contributo alle sinistre, peraltro più apparente che di sostanza. Riserve vanno mantenute anche sui provvedimenti edilizi, poiché, se certo non si doveva abolire di colpo il blocco dei fitti, si poteva magari anche prorogarlo, come si è fatto, per tre anni, prospettando però soluzioni alternative.

Ad ogni modo, a titolo di conclusione, va rivolto al Governo un fermo ammonimento a smetterla di procedere per decreti-legge.

Il deputato Caprara, che illustra taluni emendamenti della sua parte, riservandosi di esporre in Aula gli argomenti in maniera più compiuta, rileva anzitutto che ci si trova ora innanzi ad un Governo battuto, e non da un accidente tecnico ma da una sconfitta politica, provocata da una prevalente offensiva della sinistra, una sconfitta di fronte a cui sarebbe naturale attendersi le dimissioni del Governo. Si sono battute tutte le strade per costringere il Parlamento a convertire in legge il vecchio decreto: dal ricatto patriottico, allo stato di necessità nazionale, alla difesa della lira — in realtà si tratta di interessi unilaterali del sistema —; ma ciò non è servito a niente ed i termini costituzionali sono stati superati. Si è così avuta conferma dell'impotenza della maggioranza e delle sue debolezze, e si è visto il suo frantumarsi al primo soffio di vento contrario. Questa sconfitta serve dunque a smitizzare la presunta efficienza alla cui insegna il Governo dell'onorevole Colombo si è presentato su tutta la stampa nazionale: si domanda dove sia finito il tecnicismo manageriale del duro razionalizzatore attribuito alla persona del suo *leader*.

La maggioranza ha dato prova di incapacità e di autoritarismo: l'Assemblea esce smiunita, svuotata, dalle procedure adottate. Un confronto pubblico non si è avuto, una dialettica precisa non si è dispiegata, impedita dall'assurdità del vigente Regolamento, che sostituisce i capigruppo dell'Assemblea, i « nove » alla Commissione, tenendo in piedi strutture verticistiche. Comunque il Governo è stato sconfitto da un attacco frontale più minacciato che consumato fino in fondo, da un ostruzionismo usato come deterrente parlamentare.

Su un altro punto va poi portata l'attenzione: il Governo nonché dimettersi ha presentato un nuovo decreto; ma il testo che sta ora innanzi al Parlamento appare solo formalmente ristrutturato, mentre — a parte le poche innovazioni che certamente in più punti lo peggiorano — la sua linea di fondo rimane inalterata rispetto a quella del decreto primitivo. Si tratta ancora di tasse a danno dei lavoratori, di agevolazioni agli industriali, e soprattutto delle cosiddette riforme, per le quali i soldi sarebbero rastrellati, ma sono in realtà solo interventi disorganici ed occasionali, tali da non qualificare una politica di riforme, ma un riformismo spiccio, una sterile pratica puramente propagandistica. Sterile perché il sistema in realtà non dispone di margini economici né di una capacità innovatrice politico-sociale,

in quanto la rendita ed il parassitismo sono divenuti una componente essenziale del tipo di sviluppo in atto e nell'attuale organizzazione del potere, su cui si fonda la maggioranza, come mostra già l'esempio della Federconsorzi, di cui nessuno è disposto ad « aggredire » il parassitismo ed i pericoli di inflazionismo.

Un terzo punto, fondamentale, è costituito dal fatto che oggi il movimento operaio non è più disponibile esso stesso per le riforme. La lotta per le riforme è stata infatti per il passato, per il movimento operaio, una delle forme della lotta per il potere, e non per un modo diverso di uso delle risorse, all'interno del sistema.

Così nella tematica delle riforme si colloca il problema del Mezzogiorno, per il quale il decreto in esame si muove secondo la vecchia logica, responsabile delle rapine e dello spreco delle risorse meridionali, senza incidere nella destinazione sociale dell'intervento, assicurando anzi spazio al vecchio apparato politico-clientelare, che si serve degli interventi pubblici; assicurando cioè un uso capitalistico del sottosviluppo.

Non si tratta più di sfruttamento del nord ai danni del sud, ma di un duplice flusso di risorse, per rafforzare le strutture capitalistiche. C'è il pericolo che si apra la strada a manovre neo-giolittiane. Ma nell'insubordinazione delle masse nelle fabbriche del nord c'è il segno e la garanzia di una contrapposta unificazione della lotta da parte del movimento operaio e di una universalità del suo punto di vista.

Non è vero quello che afferma il relatore Azzaro, quando dice che i sindacati uniti vogliono solo aumenti salariali e quindi a vantaggio dei lavoratori industriali del nord, inschiandosi dei contadini del sud. A parte il fatto che la classe operaia non si identifica con i vertici sindacali, le rivendicazioni salariali dell'autunno hanno significato il rifiuto da parte operaia dell'organizzazione capitalistica della fabbrica, rifiuto manifestato dallo egualitarismo contro la stratificazione delle qualifiche, con il blocco dei ritmi produttivi. Bisogna fare i conti con una coscienza nuova della classe operaia, che sa che il problema del Mezzogiorno si risolve colpendo il sistema di produzione e di accumulazione attuale del reddito.

La linea di modificare ma non far cadere il « decretone » è assurda, perché non ci sono difficoltà congiunturali da superare, ma c'è un inceppo sociale, che qui non si vuole rimuovere, per non turbare il sistema. Funziona a

pieno ritmo il tandem Colombo-Carli per eliminare le contraddizioni del sistema a livello tecnico-amministrativo, e non a livello politico, per una stabilizzazione in funzione anti-operaia, per una rivincita padronale.

Ci sono invece oggi le possibilità di dare alla crisi uno sbocco positivo, al livello delle nuove posizioni di forza raggiunte dalla classe operaia. Oggi c'è un banco di prova per tutti: anche il decreto bis può essere fatto cadere, sconfiggendo da sinistra il Governo Colombo.

Il Governo proroga incostituzionalmente i limiti perentori fissati dalla Costituzione. A parte i sei mesi richiesti dal Regolamento della Camera per ripresentare un progetto di legge, non si può prorogare legittimamente una normazione che per definizione deve essere transitoria. I sessanta giorni diventano 120, creando così le premesse di un regime speciale.

La sinistra non può che impegnarsi in una battaglia a fondo, per far cadere anche il secondo decreto, facendo partecipare il Paese a questa lotta. La sua parte è pronta a una battaglia unitaria, e si attende che ad essa partecipino non solo i sindacati, ma tutte le forze della sinistra operaia in due mesi di scontro inconciliabile. Se questo scontro non ci sarà, vuol dire che il decreto del Governo passerà anche per colpa di un'opposizione più formale che reale, che avrà coperto da sinistra una politica autoritaria e repressiva del padronato; vuol dire che la marcia revisionista della sinistra ufficiale italiana non solo procede, ma cammina già sul terreno scelto dall'avversario di classe.

(La seduta, sospesa alle 12,15, riprende alle 17).

Replicando agli oratori intervenuti nel corso della discussione generale, il relatore Azzaro osserva innanzi tutto che è necessario sgomberare il campo da ogni equivoco circa l'effettiva portata politica delle vicende che hanno condotto all'emanazione del nuovo decreto-legge. Quest'ultimo infatti non si è reso necessario a seguito di una sconfitta subita dal Governo in conseguenza della lotta politica condotta in Parlamento dalle opposizioni o di presunte difficoltà e diversità di valutazione emerse in seno alla stessa maggioranza, poiché mai come in questo momento la maggioranza si è invece trovata compatta e pronta a difendere la linea di politica economica fatta propria dal Governo. L'avvenuta approvazione del primo decreto da parte del Senato e della maggioranza della Com-

missione finanze e tesoro della Camera, nonché il consenso unanime espresso dai vari partiti della maggioranza rispetto alla emanazione del decreto-bis, stanno a dimostrarlo; se quindi il primo decreto non ha potuto essere convertito nel tempo utile ciò è dipeso soltanto dalla tattica ostruzionistica, insidiosa e non del tutto legittima, messa in atto da alcuni settori dell'opposizione.

Dopo essersi soffermato a sottolineare alcuni risvolti politicamente di grande interesse del dibattito parlamentare intorno al primo decreto-legge, che ha visto il partito comunista attestarsi su una linea di maggiore responsabilità e di rifiuto dell'uso indiscriminato dello strumento ostruzionistico, aggiunge che se una divisione e una disgregazione vi è stata essa si è avuta all'interno dell'opposizione di sinistra, che non è riuscita a definire una convergenza di posizioni sui modi, sui fini e sui contenuti del provvedimento in esame. Sicché ci si trova di fronte ad un quadro politico da cui emerge sempre più chiaramente come, rispetto all'evoluzione in atto nel PCI, che mostra di avere ormai imboccato la via, non tanto del revisionismo ideologico, quanto, più specificatamente, del riformismo, venga ogni giorno di più a contrarsi lo spazio politico entro cui il PSIUP è in grado di trovare una propria collocazione autonoma.

Queste prospettive politiche generali vanno tenute presenti, a suo avviso, per poter comprendere con chiarezza quali devono essere oggi i termini di un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione.

Passando quindi ad analizzare specificatamente le innovazioni introdotte nel nuovo decreto e le critiche ad esso formulate dall'opposizione, ricorda in primo luogo che la prima Commissione si è già espressa nel senso della costituzionalità del provvedimento in esame. Quanto alle misure contenute nel decreto-bis, il Governo ha dimostrato di aver tenuto conto del lavoro compiuto dal Comitato dei nove in una serie di settori, ma ha anche giustamente confermato alcune scelte irrinunciabili che qualificano la linea di politica economica prescelta e che non avrebbero potuto essere modificate senza snaturare la logica che presiede al decreto.

Così è stato confermato il ricorso all'aumento del prezzo della benzina, ed è stata riconfermata la volontà di porre con il decreto le basi per la riforma di settori, come quelli della sanità e della casa, la cui situazione condiziona, anche se in modo indiretto, il rilancio produttivo del Paese.

Certo il provvedimento attuale ha un carattere parziale e non è in grado per se stesso di riportare in una situazione di equilibrio stabile l'economia. Molti delicati e complessi problemi rimangono ancora da approfondire e potranno essere oggetto di ulteriore dibattito: così la situazione della finanza pubblica, che, se vuol essere in grado di far fronte alle esigenze poste dalle riforme dovrà adeguarsi ad un regime di contenimento e di migliore qualificazione delle spese correnti; così la questione delle provvidenze disposte per il settore dell'artigianato e la questione delle agevolazioni fiscali all'edilizia, per cui il provvedimento in esame stabilisce dei criteri la cui validità potrebbe utilmente essere oggetto di una più meditata verifica trattandosi indubbiamente di materia assai delicata.

Ribadendo quindi la disponibilità della maggioranza per un confronto su singoli aspetti del nuovo decreto, purché impostato in termini costruttivi, conclude rinnovando l'invito per una sollecita approvazione del provvedimento in esame.

Il Ministro del tesoro Ferrari Aggradi assicura i commissari di aver preso nota delle varie ed ampie considerazioni svolte; si augura vivamente si possa procedere ad un costruttivo confronto. Ribadisce che le motivazioni già alla base della emanazione del primo decreto, e da lui già ampiamente illustrate al Parlamento, permangono ed anzi sono rafforzate dalle vicende parlamentari che hanno condotto alla mancata conversione del decreto stesso.

La presentazione del nuovo decreto è motivata da accentuati caratteri di necessità e di urgenza; si sarebbe anzi potuto procedere ad esplicitare in esso la regolazione retroattiva dei rapporti giuridici e tributari sorti sulla base del precedente decreto. Per considerazioni di natura costituzionale il Governo ha scelto, invece, di procedere mediante un disegno di legge ordinario.

Il Tesoro ha dato corso alla erogazione di 140 miliardi per gli ospedali e non ha bloccato i meccanismi per il credito agevolato. Il Governo persegue i fini della stabilità monetaria, del soddisfacimento di esigenze sociali, della espansione economica. Il Ministro ricorda che il nuovo testo ha integralmente recepito le modifiche introdotte dal Senato ed ha tenuto largamente conto delle indicazioni emerse in sede di Comitato dei nove.

Per quanto concerne il rapporto sulla finanza pubblica esso sarà presentato il 31 ottobre, o poco dopo, e sarà ricco di dati e di informazioni. Per la revisione dei programmi

autostradali si è individuata una economia di 50 miliardi. Quanto agli interventi straordinari per il centro-nord il Governo è convinto che la via da seguire sia quella dei contributi straordinari alle regioni; la continuità di finanziamento per i programmi in corso verrà mantenuta.

Ribadisce che i provvedimenti contemplati dal decreto sono assai significativi di un più avanzato metodo di politica economica che utilizza congiuntamente la leva fiscale e quella creditizia; si è infatti responsabilmente rinunciato all'utilizzo della pura manovra monetaria, assai comoda e silenziosa, ma assai gravida di pericoli recessivi. Il provvedimento è dunque non solo necessario ma importante; tuttavia esso non esaurisce la linea di politica economica del Governo. Notevoli e impegnativi programmi urgono per le riforme relative alla casa e alla sanità. Il ministro conclude augurandosi un fruttuoso confronto con il Parlamento e la rapida approvazione dei disegni all'esame della Commissione.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli, chiarisce la qualità e la natura dei principali ritocchi apportati alla parte fiscale del provvedimento. Per le aliquote dell'IGE gravanti sull'artigianato si è preferito il ricorso alla riduzione anziché alla condenzazione. Assai qualificante è da considerare il contenimento del massimale per gli artigiani. Grande rilievo riveste il meccanismo di controllo sui benefici fiscali per le società commerciali organizzato e strumentato attraverso il CIPE. È importante, altresì, per porre fine ad esenzioni generalizzate, il criterio in base al quale il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a definire con precisione le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare. Di capitale rilevanza politica è il ripristino di taluni termini riferiti alla entrata in vigore della riforma tributaria. Il Governo ribadisce anzi la necessità, ed è sicuro del consenso del Parlamento, che la legge di delegazione venga approvata in tempo utile e tale da consentire l'emanazione dei decreti delegati per la data del 1° gennaio 1972. La riforma tributaria, infatti, oltre che leva di politica economica, costituisce strumento essenziale di giustizia fiscale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Schietroma, ribadisce le ragioni di necessità e d'urgenza che hanno motivato il decreto n. 745, ricorda che la maggioranza ha solidalmente recepito notevoli e non marginali apporti di un costruttivo confronto. Il centro-sinistra infatti non teme confronti in materia di riforme; le riforme non mirano, così come

voluta dall'estrema sinistra, a modificare i rapporti di forza fra le classi, bensì al superamento del concetto stesso di classe; mirano cioè ad identificare il lavoratore con il cittadino. Si è scelta la via di quei mutamenti urgenti e necessari che non distruggono, però, i presupposti delle riforme stesse.

Il Presidente Vicentini rinvia il seguito della discussione a domani alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1970, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente D'IPPOLITO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

Proposta di legge:

Zanibelli ed altri: Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (2800).

Il relatore de Meo riferisce sul provvedimento sottolineando le motivazioni meramente tecniche di esso: infatti i lavori della Commissione d'inchiesta sono virtualmente terminati con una relazione di maggioranza e alcune di minoranza, le quali, essendo di ampia mole, abbisognano di un sufficiente lasso di tempo per essere valutate dal Governo e per permettere così ad esso, secondo il dispositivo dell'articolo 8 della legge istitutiva, di comunicare le eventuali osservazioni alla Commissione e a questa di deliberare successivamente in via definitiva. Conclude quindi dichiarandosi favorevole alla proposta.

Dichiarata aperta la discussione generale interviene il deputato Fasoli, che preannuncia l'astensione del gruppo comunista, il quale, pur convinto delle esigenze di carattere tecnico che sono alla base della richiesta di proroga, ritiene tuttavia che anche gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge istitutiva potevano essere perfezionati entro il termine previsto dalla legge di proroga n. 570 del 20 luglio 1970.

Il deputato Niccolai Giuseppe motiva la propria astensione dichiarando poco credibili le motivazioni addotte per la concessione di una ulteriore proroga, la quale non fa onore all'istituto parlamentare e delude altresì le aspettative, ormai da lungo tempo disattese,

dell'opinione pubblica di conoscere i risultati dell'inchiesta.

Dopo che il deputato Buffone ha ricordato l'imponenza e la importanza dei lavori per cui ritiene opportuno e valido il provvedimento viene dichiarata chiusa la discussione generale; interviene quindi il Sottosegretario Gaudalupi che aderisce alla proposta e allo spirito della relazione in essa contenuta dichiarando di accettare il nuovo termine ritenendo ovvio che esso sia in funzione degli adempimenti contenuti nel secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge istitutiva della Commissione d'inchiesta.

Il provvedimento, quindi, constando di articolo unico, viene votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,05.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1970, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (*Parere alla VI Commissione*) (2790).

Il Presidente Baroni riferisce sul disegno di legge, ed in particolare sugli articoli 9, 64 e 65 del decreto-legge n. 745, tenendo anche conto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1971, e facendo riferimento alle norme succedutesi finora in materia di agevolazioni fiscali per l'edilizia.

Dopo aver rilevato il fine di incentivazione dell'attività edilizia e di indirizzo dell'attività stessa cui le norme in questione furono rivolte, e che è prossima la riforma del sistema fiscale, che toccherà anche le agevolazioni fiscali in questione, sottolinea che l'articolo 64 del decreto-legge corrisponde più a finalità di incentivazione che di indirizzo dell'attività edilizia, pone il problema della possibilità di introdurre anche il perseguimento di questa ultima finalità, ricordando anche le diverse proposte formulate a tale proposito ed in particolare quella di una proroga fino al 31 dicembre 1971 delle norme attualmente vigenti,

come soluzione-ponte da valere fino alla attuazione della riforma fiscale.

Passa poi ad esaminare il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 64 ed i numerosi problemi che deriveranno dal passaggio dalle definizioni dell'edilizia di lusso a quelle dell'edilizia economica e popolare, determinandosi, fra l'altro, diversi regimi di agevolazioni fiscali, oltre che una serie di conseguenze in tema di formazione dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962.

Tema di riflessione è anche la possibilità di ricorrere in proposito alla emanazione di decreti ministeriali.

Per quanto riguarda poi l'articolo 65 del decreto-legge n. 745, possono avanzarsi seri dubbi sulla possibilità della Cassa depositi e prestiti di far fronte alle domande di mutuo avanzate dai comuni per l'urbanizzazione delle aree comprese nei piani di zona: in ogni caso la soluzione da darsi al problema appare strettamente collegata a quella che sarà assunta a proposito delle agevolazioni fiscali.

Conclude esprimendo l'opinione che si renda necessario introdurre, per quanto concerne le agevolazioni fiscali per l'edilizia, norme destinate a valere per un periodo transitorio, prima della attuazione del nuovo sistema.

Il deputato Todros dichiara di concordare, in linea di massima, sulle valutazioni espresse dal relatore.

A suo avviso, l'articolo 64 del decreto-legge, non reca alcun mutamento di tendenza nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, come ripetutamente richiesto dalla sua parte politica, mentre l'articolo 9 dello stesso decreto-legge, nella sua attuale formulazione, continuerà a favorire l'edilizia di lusso, in quanto non chiaramente definita nella sua essenza.

In particolare l'articolo 64 non dà alcuna garanzia che non si ripeta quanto già accaduto in sede di emanazione del decreto ministeriale 2 agosto 1969, quando gli interessi privati riuscirono a prevalere, ed esonera dall'applicazione delle nuove norme le abitazioni la cui costruzione sia iniziata entro il 1971, difformemente da ogni impegno già assunto in proposito dal Governo.

La sua parte politica non può consentire ad una delega così ampia al Governo nel fissare le caratteristiche delle abitazioni che godranno in futuro delle agevolazioni fiscali.

Una bozza di documento elaborato dal Ministero dei lavori pubblici relativo alla espropriazione delle aree edificabili dimostra anco-

ra una volta in modo chiarissimo la volontà di mantenere lo stato di fatto esistente nel settore edilizio e di incentivare l'attività edilizia privata.

La sua parte politica è contraria ad ogni proroga dei termini di ultimazione delle costruzioni iniziate e può prendere in considerazione solo proposte a condizione che vengano chiaramente enunciati secondo gli impegni presi in diverse occasioni i criteri cui si dovrà informare il Governo nella emanazione del provvedimento di cui all'ultimo comma dell'articolo 64.

Il successivo articolo 65 non vale a risolvere nessuno dei problemi esistenti in ordine alla attuazione della legge n. 167.

Occorre quindi modificare tale articolo prevedendo il ricorso al mercato finanziario per il reperimento dei mezzi finanziari necessari per la espropriazione delle aree comprese nei piani di zona e la loro urbanizzazione.

Il deputato Achilli, dopo aver ricordato il dibattito svoltosi in materia di agevolazioni fiscali per l'edilizia e di modifiche alla legge n. 167 durante l'esame del bilancio e gli impegni assunti a tale proposito dal Ministro dei lavori pubblici, afferma che la proroga delle agevolazioni fiscali attuali per alcuni mesi avrebbe scarso significato anche ai fini anticongiunturali.

Dovrebbe in conseguenza procedersi alla soppressione dell'articolo 64 del decreto-legge, a meno di non introdurre precisi criteri per quanto riguarda la determinazione degli immobili che dovranno fruire delle agevolazioni fiscali, in relazione anche alla loro ubicazione, abrogando contemporaneamente ogni altra norma vigente riguardante la identificazione dell'edilizia economica e popolare.

Anche l'articolo 65 deve essere modificato nel senso di introdurre precisi impegni per quanto riguarda la concreta possibilità di accensione dei mutui e la misura degli interessi da corrisponderci.

Conclude sottolineando che il gruppo del partito socialista italiano ritiene necessaria la modifica degli articoli 64 e 65 del decreto-legge.

Il deputato Fioret, dopo aver sottolineato il contributo fornito dalla Commissione alla soluzione dei problemi dell'edilizia residenziale e dell'urbanistica, propone di costituire un gruppo di studio nell'ambito della Commissione stessa per l'esame dei problemi che formano oggetto degli articoli 64 e 65 del decreto-legge, modificando nel contempo l'articolo 64 nel senso di stabilire la proroga delle

agevolazioni fiscali solo per le abitazioni aventi caratteristiche da stabilirsi con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1970.

Particolari norme in proposito dovrebbero essere emanate per un periodo transitorio.

Per quanto concerne l'articolo 65, occorrerà esaminare più accuratamente il problema della accensione dei mutui e della misura degli interessi da corrispondere, nello stesso tempo prevedendo la costituzione di un fondo di rotazione, ripartito in fondi comunali per l'attuazione della legge n. 167.

Il deputato Amodei si dichiara contrario agli articoli 9, 64 e 65 del decreto-legge: non risulta infatti chiarito l'ambito dell'edilizia economica e popolare, perpetuandosi così le attuali incertezze, mentre l'articolo 65 non consente alcun serio rilancio della legge n. 167, dimostrando una chiara volontà politica in proposito.

La sua parte politica sarebbe disposta a contrattare con la maggioranza le modifiche da introdurre a tali norme solo se si potesse concedere al Governo un minimo di fiducia, ciò che appare viceversa impossibile: si va infatti non in direzione delle riforme, ma in senso decisamente contrario.

Il deputato Carra afferma che il dibattito in corso potrà consentire un utile dialogo tra Parlamento e Governo, in specie per quanto riguarda il contenuto degli articoli 64 e 65 del decreto-legge.

Dopo aver ribadito l'esigenza di non tralasciare il perseguimento di obiettivi di carattere generale adducendo motivazioni di carattere congiunturale, si sofferma sul disposto dell'articolo 64, ritenendone opportuna una modifica diretta ad introdurre norme di carattere transitorio, in attesa della emanazione di un provvedimento organico, di cui le norme transitorie dovrebbero costituire una anticipazione parziale.

Dovrebbero però essere fatte salve le iniziative edilizie non speculative, quelle degli enti pubblici e l'attività edilizia per i lavoratori agricoli, purché si tratti di iniziative assunte prima del 31 dicembre 1970.

A più lunga scadenza, le agevolazioni fiscali dovrebbero essere concesse per le abitazioni realizzate nei piani di zona, qualora si tratti di comuni a ciò obbligati; negli altri comuni le agevolazioni dovrebbero essere concesse per le abitazioni realizzate nei piani di zona, anche se solo adottati, o in lottizzazioni convenzionate, quando sussistono almeno i programmi di fabbricazione, o aventi determinate cubature.

Particolari agevolazioni fiscali dovranno anche essere previste per il risanamento nei centri storici.

Anche l'articolo 65 dovrà essere modificato in modo da dare ai comuni l'effettiva disponibilità entro brevissimo termine dei mezzi finanziari per l'espropriazione e la urbanizzazione delle aree comprese nei piani di zona.

Conclude affermando che la modifica degli articoli 64 e 65 è necessaria e opportuna per mantenere il rapporto fiduciario tra maggioranza e Governo.

Il deputato Busetto sottolinea che il contenuto degli articoli 64 e 65 del decreto-legge investono lo stesso rapporto tra Parlamento e Governo.

Il dibattito svoltosi in sede di esame del decreto-legge n. 621 ha posto in evidenza il modo stesso in cui tale rapporto deve atteggiarsi, con il quale appare in contrasto il disposto degli articoli citati.

Si sono infatti volute ignorare le istanze poste dal Parlamento, in quanto espressione delle molteplici istanze politiche presenti nella comunità, circa i problemi che formano oggetto delle disposizioni citate, oltre che quanto era previsto nel comunicato congiunto Governo-sindacati sulle riforme per la casa.

Possono anche formularsi dubbi di legittimità costituzionale, oltre che di opportunità politica sulla sostanziale delega che verrebbe fatta al Governo dall'articolo 64, terzo comma, del decreto-legge.

Si rende pertanto opportuno procedere ad una abrogazione dell'articolo 64 o ad una sua radicale modifica di cui peraltro sarebbe difficile al momento enunciare gli esatti termini, da proporre eventualmente durante la discussione in Assemblea.

Il deputato Di Lisa, dopo aver rilevato la opportunità di operare una distinzione tra proprietà fondiaria ed iniziativa edilizia, fa rilevare la grave situazione di crisi esistente nel settore edilizio e la necessità di esaminare il problema sotto il duplice profilo fiscale ed urbanistico.

Il decreto ministeriale 2 agosto 1969 appare profondamente errato nella sua impostazione anche ai fini dell'intervento dell'iniziativa privata non speculativa, come altrettanto errato appare, nelle sue implicazioni di ordine urbanistico, l'articolo 9 del decreto-legge: è evidente infatti che le agevolazioni fiscali determinano le modalità stesse dell'edificazione.

Occorre fin da ora determinare la fascia di edilizia residenziale che gode di agevolazioni fiscali, agganciando anche a tale soluzione del

problema quello della misura dell'interesse sui mutui edilizi.

L'articolo 64 contiene, all'ultimo comma, una effettiva delega al Governo, senza che per altro venga precisato alcun criterio cui il Governo dovrà informarsi nell'emanazione del provvedimento delegato.

Rileva infine che nel passato è accaduto che la modifica delle norme in materia di agevolazioni fiscali ha determinato serie conseguenze per quanto concerne lo stesso svolgimento nel tempo dell'attività edilizia: gli attuali articoli 64 e 65 non raggiungono alcuno degli scopi prefissi e vanno quindi modificati.

Il deputato Degan rileva che l'articolo 64 del decreto-legge rispetta in sostanza l'accordo sindacati-Governo sulla politica della casa, propone di prorogare per tre mesi le agevolazioni fiscali per le costruzioni già iniziate, in modo da emanare entro tale termine un decreto ministeriale, sentita eventualmente una Commissione parlamentare che determini le caratteristiche delle abitazioni che dovranno fruire in futuro delle agevolazioni stesse.

L'articolo 65 del decreto-legge può essere accettato se il Governo darà serie garanzie in ordine alla assunzione di ulteriori provvedimenti per il rilancio della legge n. 167.

Il deputato Fulci esprime perplessità sul disposto dell'articolo 65 del decreto-legge, in ordine alla delegabilità da parte dei Comuni di cespiti tributari a garanzia dei mutui da contrarsi ai sensi della legge n. 847, richiamata dal citato articolo 65 del decreto-legge.

Il Ministro Lauricella sottolinea che gli articoli 64 e 65 del decreto-legge non esauriscono la sfera dei preannunciati interventi nel settore edilizio e conseguono ad una decisione assunta dal Senato in sede di esame del decreto-legge n. 621.

L'ultimo comma dell'articolo 64 del decreto-legge, conforme agli impegni assunti a suo tempo con i sindacati, qualifica l'intero articolo e le scelte politiche che è inteso operare nel senso di una selezione delle agevolazioni fiscali per l'edilizia: i criteri per operare tale selezione potrebbero anche derivare da indicazioni in proposito espresse dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 65 del decreto-legge, il reperimento dei mezzi finanziari per l'espropriazione e la urbanizzazione delle aree comprese nei piani di zona è problema che riguarda in particolare il Ministro del tesoro: in ogni caso quanto previsto dall'articolo 65 non esclude che nel prossimo futuro siano introdotte altre norme per un rilancio della legge n. 167.

Il deputato Achilli propone di procedere ad una precisa individuazione dei criteri per la selezione delle agevolazioni fiscali: qualora non possa giungersi a tale risultato, potrà procedersi alla abrogazione dell'articolo 64.

Il deputato Todros esprime preoccupazioni circa la rispondenza del decreto ministeriale da emanarsi in base all'articolo 64 ai criteri che potranno essere fissati a tale proposito e propone di procedere alla abrogazione dell'articolo stesso o ad una sua modifica, stabilendo chiaramente quali abitazioni potranno fornire delle agevolazioni fiscali in questione.

Per quanto riguarda l'articolo 65, fa rilevare che la mancanza di disponibilità finanziaria non consentirà l'accensione dei mutui previsti da tale articolo. Dovrà pertanto procedersi ad una modifica degli articoli 64 e 65 del decreto-legge, secondo le indicazioni fornite.

Il Presidente Baroni riassume quindi i termini del dibattito e le proposte formulate e propone di trasmettere alla Commissione di merito un parere in cui sia sottolineata la inadeguatezza di quanto previsto dall'articolo 65 ai fini che con esso si intendono perseguire e della necessità quindi di creare uno speciale fondo destinato a tale scopo, eventualmente formulando una specifica norma in proposito.

Per quanto concerne l'articolo 64, il dibattito svoltosi ha posto l'esigenza di una soluzione di carattere transitorio, che tenga conto anche della localizzazione degli edifici: a tale scopo potrebbe eventualmente procedersi con il conferimento di una delega in proposito al Governo: ciò che è apparso opportuno escludere è, in ogni caso, la definizione, con decreto ministeriale, delle caratteristiche degli alloggi di tipo economico e popolare. Occorrerà infine tener presenti le esigenze particolari nel periodo transitorio, specie con riguardo all'attività edilizia nei comuni minori.

Dopo interventi dei deputati Achilli, Todros, Di Lisa, Padula, Amodei, del Presidente Baroni e del Ministro Lauricella, la Commissione delibera di dare mandato al Presidente di predisporre un parere che rechi la proposta di modificare l'articolo 64 del decreto-legge nel senso di indicare espressamente i casi per i quali sono previste le agevolazioni fiscali, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1971, per le abitazioni aventi particolari caratteristiche.

Per quanto riguarda l'articolo 65 del decreto-legge, il parere dovrà proporre la costituzione di un fondo di rotazione per l'espropriazione e la urbanizzazione delle aree comprese nei piani di zona.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1970, ORE 11. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (*Parere alla VI Commissione*) (2790).

Il relatore De Poli, riallacciandosi alla discussione tenuta dalla Commissione per il parere sulla conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, si sofferma ad illustrare le innovazioni contenute nel decreto-legge in discussione che ben riflettono, a suo avviso, gli orientamenti emersi nel dibattito parlamentare. In particolare si sofferma sulla revisione delle aliquote IGE per l'artigianato, sul contenimento dei massimali ai fini degli assegni familiari per le imprese artigiane e sull'incarico attribuito al CIPE di definire i criteri per la concessione delle agevolazioni fiscali a favore delle società per azioni. Esprime quindi il suo personale auspicio che il contenimento del massimale possa estendersi anche a beneficio delle piccole e medie industrie.

Dopo che il deputato Merenda ha espresso il suo compiacimento per il recepimento nel decreto in discussione di talune sentite istanze delle categorie artigiane, il deputato Alesi solleva taluni rilievi critici circa la genericità dei provvedimenti relativi all'edilizia e la mancanza di un preciso aggancio con la riforma tributaria. Il deputato Raucci, dopo aver rilevato come elemento positivo il reale confronto di posizioni verificatosi nel recente dibattito parlamentare tra maggioranza e opposizione e dopo aver accennato all'anomalia che, da un punto di vista costituzionale, potrebbe essere imputata alla presentazione del nuovo decreto-legge, rileva in particolare che il contenimento del massimale degli assegni familiari per gli artigiani non riflette l'accordo unanime che era stato raggiunto in sede di Comitato dei nove della Commissione finanze e tesoro; allo stesso modo viene disatteso l'impegno del Governo per una revisione delle tariffe elettriche che tenga conto delle particolari esigenze delle imprese artigiane. Ribadita la posizione nettamente contraria del suo gruppo alle previste agevolazioni per fusioni e concentrazioni industriali, si rammarica che

non si siano volute prendere in considerazione le proposte alternative avanzate dalla opposizione di sinistra al sovrapprezzo della benzina e conclude definendo assolutamente inefficaci e generici i provvedimenti adottati per il settore edilizio sia per quanto concerne il finanziamento della legge n. 167 sia per quanto riguarda la proroga degli sgravi fiscali.

Il deputato Helfer si sofferma sui provvedimenti contenuti nel decreto-legge in esame che concernono l'agricoltura mettendo in guardia che i nuovi finanziamenti previsti, in mancanza di precisi indirizzi culturali, non intervengano ad aggravare le lamentate eccedenze nel settore ortofrutticolo. Concorda con le critiche di genericità mosse ai provvedimenti adottati per il settore edilizio, rilevando la necessità di una precisa indicazione degli strumenti creditizi. Conclude dicendosi d'accordo con la proposta del relatore di estendere alle piccole e medie industrie il contenimento dei massimali.

Il Presidente Servadei, intervenendo brevemente nella discussione, prospetta gli effetti nettamente negativi che l'aumento del prezzo della benzina avrà sul flusso turistico straniero che per il 70 per cento è motorizzato.

Replicando agli intervenuti il relatore De Poli sottopone alla Commissione uno schema di parere favorevole al provvedimento in esame e che riflette talune delle istanze emerse dal dibattito. Tale parere è approvato a maggioranza dalla Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1970, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Toros.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 15);

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

(*Parere alla V Commissione*).

La Commissione comincia la discussione della relazione Azimonti.

Il deputato Gitti manifesta soddisfazione per gli interventi del Ministero del lavoro nelle vertenze sindacali e per l'emanazione di provvedimenti sociali, ed esprime il suo consenso con la riforma di struttura interna del Ministero delineata nella nota preliminare. A questo proposito sottolinea l'esigenza che gli ispettorati del lavoro dispongano di personale sufficiente, anche favorendo l'accesso a tali uffici dei diplomati degli istituti tecnici. Soffermandosi sulle manchevolezze che si riscontrano nella pratica attuazione delle leggi sul collocamento delle categorie preferenziate, passa a trattare della formazione professionale, la cui riforma va strettamente correlata con quelle della scuola e del collocamento e con la partecipazione dei lavoratori agli organismi preposti alla cura dei loro interessi. È, comunque, urgente realizzare tale riforma, giacché la disciplina legislativa della materia è invecchiata ed insufficiente. In attesa che del settore si occupino le regioni alle quali la Costituzione devolve la competenza relativa, spetta al Ministero del lavoro farsi promotore di innovazioni negli indirizzi di fondo, ispirandosi al criterio che inquadra la formazione professionale nell'educazione permanente del cittadino, unificando l'attuale normativa in un'agile legge-quadro cui le regioni possano fare riferimento e ponendo in essere un'organizzazione amministrativa più efficiente. Parallelamente alla riforma della formazione professionale, occorre procedere a quella dell'orientamento professionale, che deve diventare un servizio di pubblica utilità.

Il deputato Gunnella rileva con compiacimento l'espansione dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, ciò che costituisce riflesso degli accresciuti interventi nel settore assistenziale e previdenziale. A tale espansione deve accompagnarsi una sempre maggiore incidenza del Ministero stesso nelle scelte di politica economica. Avrebbe desiderato che la nota preliminare avesse indicato un programma degli interventi legislativi nel settore della previdenza sociale, programma che è indispensabile conoscere in anticipo per valutarne le complessive conseguenze economiche e finanziarie. La nota preliminare di quest'anno rappresenta un salto di qualità rispetto a quelle degli anni scorsi, per ampiezza di considerazioni e di indicazioni, ma presenta anche lacune e contraddizioni. Non sempre alle diagnosi corrispondono le indicazioni che ci si sarebbe aspettati: così per quanto riguarda l'andamento delle forze lavoro, specialmente nel set-

tore dell'edilizia. Un giudizio positivo esprime, invece, per la parte della nota preliminare concernente i rapporti tra occupazione e istruzione professionale, sottolineando per altro la necessità che si affronti il problema della presentazione dei rendiconti da parte degli enti di istruzione professionale, quale premessa per eliminare il disordine e il clientelismo riscontrabili nel settore. Dà atto al ministro del lavoro di aver svolto con sensibilità una positiva funzione di equilibrio nel corso delle recenti vertenze sindacali. Non può tuttavia mancare di rilevare l'assenza di chiarezza in talune indicazioni di politica salariale contenute nella nota preliminare. Non è dato ignorare gli effetti degli aumenti salariali sulle tendenze inflazionistiche in atto. È indubbio che le spinte inflazionistiche sono precedenti agli aumenti stessi e dipendono da cause internazionali: tuttavia, appunto in presenza di spinte di tal genere, si può dubitare dell'opportunità di immettere simultaneamente sul mercato interno la cospicua massa monetaria derivante dagli aumenti contrattuali. Certo, nel periodo 1965-1969, gli aumenti salariali sono stati irrisori. Ciò conferma tuttavia che occorre programmare anche gli aumenti salariali, e in questa direzione un'importante funzione deve essere svolta dal Ministero del lavoro. Osserva che il *deficit* degli enti previdenziali dipende in larga parte dalla demagogia e dalla superficialità con cui si è impostata la riforma ospedaliera. Bisogna avere il coraggio di cambiare la legge ospedaliera e di resistere alle spinte corporative delle categorie ospedaliere, ponendo anche un freno agli eccessivi costi delle degenze. L'evoluzione tecnologica porta al superamento del concetto di classe e pone in nuovi termini i problemi del mondo del lavoro. Il Ministero del lavoro deve adeguarsi a tale realtà e, lungi dal farsi trascinare dalle spinte settoriali dei sindacati, deve assolvere, nel quadro complessivo del Governo, ad una funzione di guida di tutto il mondo del lavoro verso traguardi di giustizia e di modernità. L'incontro tra i sindacati e Governo deve essere stretto e continuo, ma è indispensabile che il secondo recuperi quell'iniziativa politica che attualmente tutti i partiti sembrano aver perso nei confronti dei sindacati. Conclude esprimendo il suo consenso per le proposte di riforma della struttura del Ministero del lavoro.

La onorevole Ines Boffardi esprime soddisfazione per il fatto che nella nota preliminare sono accolte in larga misura proposte che ebbe occasione di esporre nel corso della

discussione del precedente bilancio. Passando a considerare i problemi del collocamento, sottolinea la necessità che siano superate le remore che si frappongono all'effettiva occupazione dei beneficiari delle norme sul collocamento obbligatorio, e auspica una generale revisione della materia del collocamento, il che richiede, oltre che modifiche legislative, la fornitura di mezzi adeguati agli uffici competenti. Dopo essersi soffermata a considerare taluni aspetti delle proposte di ristrutturazione del Ministero del lavoro, auspica che sia finalmente risolto il problema della casa per i lavoratori: in proposito, riservando al Ministero dei lavori pubblici compiti di programmazione tecnica generale, deve competere al Ministero del lavoro un'attiva funzione di promozione della edilizia pubblica abitativa. Invita, inoltre, a provvedere, nel quadro della riforma sanitaria od eventualmente, nelle more, con apposito provvedimento, a garantire l'assistenza sanitaria ai lavoratori ultrassessantacinquenni titolari della pensione sociale e sollecita la modifica della legislazione concernente la tutela delle lavoratrici madri e gli asili nido.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1970, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente DOSI.*

Aperta la seduta, il senatore Naldini - richiamate le norme che regolano i lavori della Commissione e che prevedono la frequenza delle sue riunioni - chiede chiarimenti sugli intendimenti in merito al funzionamento della Commissione stessa. Ricordata, poi, la lettera da lui inviata alla Presidenza della Commissione, in cui si sottolineava l'opportunità di un dibattito sull'avvio di una programmazione, in sede regionale, delle trasmissioni radiotelevisive, l'oratore conclude chiedendo che il Presidente e i rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari esprimano il proprio avviso sulla questione da lui sollevata.

Prendono, successivamente, la parola il deputato Arnaud, il quale - ricordata la contemporaneità, nella giornata odierna, di un importante convegno nazionale del suo partito - propone di aggiornare ad altra seduta

il punto dell'ordine del giorno concernente l'esame di orientamenti in merito alla riforma della Radiotelevisione italiana; il deputato Gian Carlo Pajetta, il quale aderisce all'anzidetta richiesta, pur esprimendo rammarico per l'andamento dei lavori della Commissione e del Comitato esecutivo; il senatore Veronesi, che chiede precisazioni in merito allo svolgimento della seduta odierna; e, infine, il deputato Roberti, il quale, manifestata la sua contrarietà perché taluni argomenti di rilevante importanza ai fini della imparzialità delle trasmissioni non sono stati posti all'ordine del giorno della Commissione, dichiara di concordare sull'esigenza di predisporre un calendario dei lavori della Commissione stessa.

Interviene successivamente il deputato Abbiati, il quale dichiara che il Gruppo del Partito socialista italiano sarebbe d'accordo di procedere, nella seduta odierna, alla votazione per l'elezione di un Vicepresidente, ma che - essendo a conoscenza che taluni Gruppi hanno chiesto al riguardo un rinvio alla prossima seduta - aderisce per motivi di cortesia a tale richiesta. Il senatore Naldini si esprime anch'egli in senso favorevole alla suddetta richiesta, ritenendo pregiudiziale che la Commissione si pronunci sulla questione da lui sollevata.

Dopo che il presidente Dosi ha espresso l'intendimento di replicare successivamente alle questioni poste, la Commissione decide - con l'astensione del deputato Roberti - il rinvio della votazione per l'elezione del Vicepresidente.

La Commissione passa, quindi, al secondo punto dell'ordine del giorno, concernente l'esame di orientamenti in merito alla riforma della Radiotelevisione italiana.

Il Presidente ricorda le richieste che si sono levate nei partiti politici e nel Paese per sollecitare la riforma dell'ente radiotelevisivo. Al riguardo, dopo aver ricordato che i Presidenti delle due Assemblee parlamentari hanno già manifestato il loro pensiero in merito alle competenze della Commissione di vigilanza, rende nota una lettera da lui inviata ai predetti Presidenti in merito alla possibilità di un dibattito sull'argomento della riforma in questione e comunica l'avviso favorevole ricevuto, nel senso che la Commissione di vigilanza possa discutere tale problema, ovviamente nel doveroso rispetto delle competenze degli altri organi legislativi.

Dopo aver sottolineato che era doveroso attendere l'anzidetto, autorevole avviso, il presidente Dosi conclude rilevando che il

preannunciato dibattito potrà consentire un utile approfondimento dei termini del problema, dando possibilità a parlamentari, che ne hanno fatto oggetto di specifica attenzione, di precisare i propri orientamenti, da porre successivamente a disposizione delle Commissioni legislative competenti per materia.

Prendono ancora la parola il senatore Naldini, che insiste sulle osservazioni in precedenza sollevate; il deputato Lajolo, che ribadisce l'esigenza della puntuale osservanza del regolamento della Commissione per quel che concerne la periodicità delle sue sedute e la necessità che la Commissione affronti l'annoso problema della riforma della RAI, eventualmente attraverso un esame preliminare da parte di un ristretto gruppo di lavoro. L'oratore, soffermatosi, poi, sull'attuale situazione giuridica e finanziaria dell'ente radiotelevisivo, che definisce illegale, conclude affermando che si tratta di argomento di ancor maggiore urgenza di quello della riforma e chiede che la RAI sospenda ogni ulteriore nomina di dirigenti nel suo ambito, in attesa che la Commissione di vigilanza possa esprimere il proprio avviso.

Il senatore Signorello, svolte talune considerazioni sulla competenza della Commissione in tema di riforma della RAI ed affermato di concordare sull'esigenza della periodicità delle sedute al fine di svolgere la sua funzione di vigilanza, si dichiara d'accordo, per quel che concerne la situazione interna della RAI, che i problemi sollevati vengano esaminati nei limiti di competenza della Commissione.

Il deputato Roberti esprime avviso favorevole all'esame della riforma dell'organo radiotelevisivo, che ritiene rientri nella materia di specifica competenza della Commissione di vigilanza; quanto al ritmo dei lavori della Commissione stessa, l'oratore - ritenuto ingeneroso addossare al Presidente una responsabilità derivante da una situazione oggettiva connessa al particolare carattere della Commissione - afferma che essa non può adempiere pienamente alla sua funzione proprio in conseguenza della mancata riforma della RAI, problema che rimane, a suo avviso, un punto nodale.

Il senatore Antonicelli dichiara di far propri i rilievi e le critiche sollevati dai precedenti oratori sull'andamento dei lavori della Commissione; richiamate, poi, anche egli le norme che regolano l'attività della Commissione, sul problema della riforma della RAI ricorda i disegni di legge già presentati dalle diverse parti politiche, affermando di ritenere non producente un dibattito

su tale argomento in seno alla Commissione, mentre la situazione dell'ente va sempre più gravemente deteriorandosi, e conclude presentando un ordine del giorno in merito a tale questione.

Il senatore Naldini, ribaditi i rilievi in precedenza espressi e dichiaratosi convinto che il regolare funzionamento della Commissione di vigilanza vada garantito soprattutto a tutela dei diritti delle minoranze, si dichiara non contrario a che la Commissione affronti l'esame della riforma della RAI, dibattito che potrà risultare utile, ma che non dovrà andare a detrimento delle funzioni ordinarie della Commissione stessa. Il deputato Granelli si dice convinto che una certa sistematicità delle sedute della Commissione consentirà di individuare concretamente gli ostacoli che si frappongono alle sue funzioni di vigilanza; quanto al problema della riforma della RAI, ritiene utile un tale dibattito, inteso a fornire un contributo di opinioni alle Commissioni legislative competenti.

Il deputato Di Giannantonio si dichiara anch'egli concorde sull'esigenza della periodicità delle sedute della Commissione. Il deputato Gian Carlo Pajetta avanza la proposta che il Comitato esecutivo della Commissione (allargato, eventualmente, ai rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari) affronti preliminarmente i problemi della riforma della RAI, in modo da consentire, sulla base di una breve relazione, un successivo, proficuo dibattito in Commissione. Svolte, quindi, talune considerazioni in merito ai lavori ordinari della Commissione, l'oratore conclude presentando un ordine del giorno, a firma sua e degli onorevoli Salati, Damico, Giglia Tedesco, Antonicelli, Rossi, Naldini e Lajolo, sull'esigenza di una nuova programmazione in materia di radioteletrasmissioni a seguito dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario.

Il deputato Abbiati esprime avviso concorde alla convocazione in via ordinaria della Commissione, ai termini del regolamento, nonché all'avvio di un dibattito sulla riforma dell'ente radiotelevisivo, che dovrebbe peraltro concludersi con un documento da inviare ai Presidenti delle due Assemblee parlamentari, perché possa successivamente essere recepito in via ufficiale dalle Commissioni legislative competenti. Conclude dichiarandosi favorevole, per tale argomento, alla nomina di un comitato ristretto.

Il deputato Arnaud, pur manifestando perplessità sull'opportunità di un dibattito in Commissione in tema di riforma della RAI,

esprime l'avviso che esso debba comunque svolgersi non in seno ad un comitato ristretto, ma dinanzi all'intera Commissione. Quanto all'attività ordinaria della Commissione, l'oratore svolge talune considerazioni in merito alle rubriche radiotelesive a contenuto politico, di cui la Commissione dovrebbe poter avere più ampia conoscenza.

Il deputato Covelli, premesso di condividere la predetta esigenza ed affermata la necessità di sollecitare in Parlamento l'esame dei numerosi disegni di legge di riforma della RAI, chiede che il Presidente dia precisazioni, alla prossima seduta, in merito ai poteri di sindacato della Commissione nei confronti dell'organo radiotelesivo e che siano rese note tutte le rubriche a carattere politico attualmente trasmesse. Conclude dichiarandosi d'accordo con la proposta che la Commissione affronti il dibattito sulla riforma dell'ente sulla base di una relazione introduttiva.

Dopo ulteriori, brevi interventi del senatore Cipellini e del deputato Di Giannantonio, il Presidente, riassunti i termini del dibattito, preannuncia la convocazione della Commissione per il 12 novembre prossimo, per la elezione del Vicepresidente, l'inizio dell'esame del programma di *Tribuna politica* per il 1971, nonché l'esame dei programmi radiotelesivi a contenuto politico. Per quel che concerne le attribuzioni della Commissione di vigilanza, egli riafferma la competenza assoluta della Commissione non solo sulle varie rubriche di *Tribuna politica*, ma su tutte quelle altre trasmissioni radiotelesive che presentino comunque un contenuto direttamente o indirettamente politico, la cui elencazione porterà a conoscenza della Commissione.

Il Presidente conclude preannunciando altresì la convocazione del Comitato esecutivo allargato per il giorno 11 novembre al fine di promuovere la redazione di un documento da porre a base del dibattito sulla riforma della Radiotelevisione.

Resta stabilito che l'ordine del giorno presentato dal senatore Antonicelli verrà esaminato nella preannunciata riunione del Comitato esecutivo e l'ordine del giorno presentato dal deputato Gian Carlo Pajetta verrà esaminato nella prossima seduta della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno-luglio 1964

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1970, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione discute la proposta di relazione redatta dal Presidente Alessi, con allegare proposte, formulate rispettivamente dal deputato Buffone e dal senatore Iannelli, per il riordinamento dei servizi di informazione della Difesa e per una nuova disciplina in materia di tutela del segreto.

Il deputato Biondi, pur aderendo al metodo ed all'analisi ricostruttiva dei fatti adottati nella proposta del Presidente Alessi, dichiara di presentare, in considerazione della diversità di valutazioni e di conclusioni cui è pervenuto, una propria relazione di minoranza.

Il senatore Franza, nel far presente che egli condivide le valutazioni e le conclusioni contenute nella proposta di relazione del Presidente Alessi, salvo quelle relative al punto delle responsabilità, dichiara di presentare su tale punto una relazione di minoranza.

Il deputato Guerrini Giorgio dichiara di votare a favore della proposta di relazione del Presidente Alessi e delle allegare proposte per una nuova disciplina della tutela del segreto. Dichiara invece di astenersi sulle allegare proposte in tema di riordinamento dei servizi di informazione della Difesa.

Posta ai voti, la proposta di relazione redatta dal Presidente Alessi, con le allegare proposte formulate dal deputato Buffone e dal senatore Iannelli, è approvata a maggioranza.

La Commissione prende atto che sono state presentate altre quattro relazioni redatte rispettivamente: dal deputato Biondi, dal deputato Covelli, dal senatore Franza e, infine, dal senatore Terracini unitamente ai deputati Spagnoli e D'Ippolito, al senatore Galante Garrone ed al deputato Lami.

Tali relazioni saranno trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri unitamente a quella approvata dalla maggioranza della Commissione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Venerdì 6 novembre, ore 10,30 e 15.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

FORTUNA ed altri: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (*Modificata dal Senato*) (1-B) — Relatore: Lenoci.

VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

Venerdì 30 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (2790) — Relatore: Azzaro — (*Parere della I, V, IX, XI, XII, XIII e XIV Commissione*);

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della XII Commissione*);

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (2275) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XII Commissione*);

TAMBRONI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (1454) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XII Commissione*);

BASTIANELLI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alla legge 31 ottobre 1966, n. 947 (1859) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XII Commissione*);

LATTANZI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 31 ottobre 1966, n. 947 (*Urgenza*) (1928) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XII Commissione*);

RAFFAELLI ed altri: Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, con modificazione del medesimo e della legge 25 novembre 1962, n. 1679 (*Urgenza*) (1962) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V Commissione*);

Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2652) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della XII Commissione*);

Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 (2791) — Relatore: Azzaro — (*Parere della I Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno-luglio 1964

Venerdì 30 ottobre, ore 10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 11 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'arti-

colo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

IANNIELLO: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337, giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed alla assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

MAROCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro

speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567) — (*Parere della V Commissione*);

LOBIANCO ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578) — (*Parere della V Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

GIRAUDI ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618);

— Relatore: Bardotti.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BELCI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (558);

SKERK ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole elementari con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e istituzione del posto di vice provveditore per le scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (686);

— (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Rausa.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica (2079);

DARIDA: Esonero dall'insegnamento dei vicepresidi delle scuole medie (1319);

GIOMO: Esonero dall'insegnamento di tutti i presidi di scuola media (1377);

— Relatore: Meucci — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori BLOISE ed altri: Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti d'istruzione dell'ordine secondario (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2477) — Relatore: Racchetti.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ROMANATO ed altri: Sistemazione dei presidi idonei (734);

IANNIELLO: Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali (1052) — (*Parere della V Commissione*).

— Relatore: Dall'Armellina.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.